



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

**COPIA**

## Verbale di deliberazione N. 44 della Commissione amministratrice

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "BAITA BRUNELLI" IN LOCALITA' PEGORARA DEL MONTE BONDONE (C.C. RAVINA) - PERIODO 2023 - 2029**

L'anno **2023**, addì **18** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

| N. | Cognome e Nome   | Carica          | Presente/Assente |
|----|------------------|-----------------|------------------|
| 1  | Risatti Stefano  | Presidente      | Presente         |
| 2  | Nardelli Sandro  | Vice Presidente | Presente         |
| 3  | Broll Ivan       | Consigliere     | Presente         |
| 4  | Buratti Alessia  | Consigliere     | Presente         |
| 5  | Degasperi Fausto | Consigliere     | Assente          |
| 6  | Nardelli Olivio  | Consigliere     | Presente         |
| 7  | Visconti Paolo   | Consigliere     | Presente         |
|    |                  |                 |                  |

**Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

## La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento-Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati - il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – anche l'edificio denominato “Baita Brunelli” in località Pegorara del Monte Bondone, evidenziato nella ortofoto digitale in scala 1:500 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

precisato che la medesima struttura è catastalmente identificata dalle intere particelle edificiali e da porzioni delle seguenti e particelle fondiari:

- p.ed. 704 C.C. Ravina (21 mq) - Baita S. Brunelli, disposta su due piani;
- p.ed. 703 C.C. Ravina (22 mq) – tettoia con due punti fuoco;
- p.f. 499/1 (parte) C.C. Ravina (circa 150 mq) – servizio igienico rustico;
- p.f. 499/4 (parte) C.C. Ravina (circa 25 mq) – cantina/deposito attrezzatura (caverna in grotta - stol);

preso atto che sulle p.ed. 704 e 703 e sulla p.f. 499/1 tutte in C.C. Ravina risultano tavolarmente iscritti diritti di uso civico a favore dei Censiti della frazione di Ravina del Comune di Trento;

atteso che il contratto di concessione in uso della “Baita Brunelli” è scaduto per decorrenza dei termini in data 30/06/2023;

rilevato che la struttura non è fruita direttamente dall'Azienda forestale per finalità istituzionali proprie, e precisato che al fine di valorizzare l'immobile per la fruizione a favore della collettività in attività ricreative e culturali, nella seduta di data 22/03/2023 la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale ha approvato l'avviso pubblico per la concessione in uso della “Baita Brunelli” all'associazionismo locale;

esaminato il relativo avviso acquisito agli atti con protocollo n. 739 di data 29/03/2023, e precisato che tale annuncio ha avuto evidenza pubblica mediante diffusione con le seguenti modalità di esposizione:

- Albo telematico dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;
- Albo e/o bacheche informative della Circoscrizione Ravina – Romagnano del comune di Trento;
- sito internet dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte ([www.aziendaforestale.tn.it](http://www.aziendaforestale.tn.it));

preso atto che in esito alla procedura di confronto concorrenziale la SAT – Società degli alpinisti tridentini aps - sezione di Ravina con sede a Trento in via Giannantonio Mancini n. 57 si è aggiudicata la concessione in uso dell'edificio denominato “Baita Brunelli” e relative pertinenze in C.C. Ravina in località Pegorara del Monte Bondone per sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, al canone annuo pari ad Euro 300,00, come risulta dal verbale delle operazioni della commissione di gara di data 09/05/2023, protocollo aziendale n. 1079;

richiamata la sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 78 del 12 marzo 2014, e appurato che i terreni demaniali di uso civico, se temporaneamente non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati con atto di concessione al godimento da parte di privati a condizione che la destinazione sia temporanea e che il rapporto concessorio avente ad oggetto terreni demaniali di uso civico resti sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari;

considerato che su gran parte dei beni da concedere in uso gravano diritti di uso civico a favore dei Censiti della frazione di Ravina del Comune di Trento, e che ai sensi dell'art. 13 e

seguenti della L.P. n.6/2005 e s.m. si rende pertanto necessario procedere alla relativa sospensione, propedeutica alla sottoscrizione del contratto d'uso;

visto lo schema di concessione dell'edificio denominato "Baita Brunelli" identificato dalle pp.edd. 704 703 C.C. Ravina e dalle pp.ff. 499/1 (parte) e 499/4 (parte) C.C. Ravina alla S.A.T. - sezione di Ravina, nella versione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

vista la Legge 16.06.1927, n. 1766 e il R.D. 26.02.1928, n. 332 in materia di riordinamento degli usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che aggiorna la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico nella Provincia di Trento;

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione dei diritti di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

visto il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n.2, modificata dalla L.R. 8.08.2018 n. 6;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il Regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 8 di data 27/12/2022 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2023-2024-2025;

- la deliberazione n. 1 di data 17/01/2023 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025;

visto che le entrate conseguenti il presente provvedimento saranno accertate sul competente capitolo del Piano esecutivo di gestione 2023-2024-2025 e sui corrispondenti capitoli dei futuri Piani esecutivi di gestione con riferimento agli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Collaboratore amministrativo/contabile del Servizio affari generali e ragioneria, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di prendere atto che in esito alla conclusione della procedura di confronto concorrenziale, la SAT – Società degli alpinisti tridentini aps - sezione di Ravina con sede a Trento in via Giannantonio Mancini n. 57 si è aggiudicata per sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, la concessione in uso dell'edificio denominato "Baita Brunelli" e relative pertinenze in C.C. Ravina in località Pegorara del Monte Bondone catastalmente identificata dalle intere particelle edificiali e da porzioni delle seguenti e particelle fondiarie:

- p.ed. 704 C.C. Ravina (21 mq) - Baita S. Brunelli, disposta su due piani;
- p.ed. 703 C.C. Ravina (22 mq) – tettoia con due punti fuoco;
- p.f. 499/1 (parte) C.C. Ravina (circa 150 mq) – servizio igienico rustico;
- p.f. 499/4 (parte) C.C. Ravina (circa 25 mq) – cantina/deposito attrezzatura (caverna in grotta - stol);

2. di precisare che il canone annuo offerto dalla S.A.T. - sezione di Ravina è pari ad Euro 300,00;

3. di imputare l'entrata complessiva di Euro 1.800,00 al capitolo 800/1 " affitto fabbricati ed altre strutture" dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che tale entrata risulta esigibile alla data di sottoscrizione del contratto di concessione nel seguente modo:

- per Euro 300,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2023, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2023;
- per Euro 300,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2024, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2024;
- per Euro 300,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2025, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2025;
- per Euro 300,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2026;
- per Euro 300,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2027, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2027;
- per Euro 300,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2028, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2028;

3. di sospendere per il periodo di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della concessione in uso della "Baita Brunelli" i diritti di uso civico a favore dei censiti della frazione Ravina del comune di Trento, insistenti sulle p.ed. 704 e 703 e su parte della p.f. 499/1 (circa 150 mq) tutte in C.C. Ravina, nelle consistenze di cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. di approvare lo schema concessione in uso dell'edificio denominato "Baita Brunelli" alla SAT – Società degli alpinisti tridentini aps - sezione di Ravina con sede a Trento in via Giannantonio Mancini n. 57, nella versione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale provvederà alla sottoscrizione della concessione con il soggetto aggiudicatario;

6. di destinare le somme introitate al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della comunità di Sopramonte, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 10 della L.P. 14/06/2005 e s.m.;

7. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Commissione amministratrice, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni,
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO  
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 19/07/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

---

Allegati:

|                        |
|------------------------|
| Ortofoto digitale.pdf  |
| Schema concessione.pdf |

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 30/07/2023

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE  
Maurizio Fraizingher